

## **Indirizzi per la gestione 2021 della Società Sviluppo Toscana Spa**

La Giunta Regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 bis comma 4 lettera b) della L.R. 28/2008, definisce gli indirizzi per l'attività, la gestione ed il controllo della società, ivi compresi quelli per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico e per la predisposizione del piano della qualità della prestazione organizzativa.

La nota di aggiornamento al DEFR dispone, inoltre, che per le società in house la Giunta regionale emana annualmente delibere annuali che impartiscono indirizzi di dettaglio:

1. Indirizzi in materia di informativa di bilancio
2. Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale
3. Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale
4. Indirizzi sul sistema informativo
5. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale
6. Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
7. Indirizzi per la predisposizione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) e per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico
8. Indirizzi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società
9. Indirizzi agli enti dipendenti e agli organismi in house in materia di assunzione di impegni interistituzionali.

### **1. Indirizzi in materia di informativa di bilancio**

Alla società in house Sviluppo Toscana si applicano alcune norme di finanza pubblica previste per gli enti dipendenti. In particolare si applicano i principi contabili e i tempi previsti per l'adozione del bilancio preventivo o del Budget economico e per le fasi istruttorie deliberati dalla Giunta per gli enti dipendenti.

Sviluppo Toscana Spa adotta gli schemi ed i contenuti relativi alla relazione dell'organo di amministrazione allegata al bilancio preventivo e consuntivo (allegato 3 della DGR 496/2019) ed alla programmazione e rendicontazione degli investimenti (allegato 4 della DGR 496/2019) ed applica le disposizioni di cui all'allegato 1 e 2 della DGR 496/2019 se non sono in contrasto con le disposizioni del codice civile.

L'art. 11 bis della LR 65/2010, introdotto dalla LR 66/2011, prevede che alle società in house della Regione si applichino le norme e le direttive stabilite per gli enti dipendenti dagli articoli 4 e 5.

Tenuto conto che gli schemi di bilancio per le società non possono che essere quelli stabiliti dagli articoli 2424 e 2425 del codice civile, si definiscono i seguenti indirizzi:

**a) Bilancio preventivo economico:** il bilancio preventivo economico è redatto con proiezione triennale secondo lo schema di cui all'art. 2425 del codice civile. Il bilancio preventivo economico è corredato da un piano triennale degli investimenti che evidenzia anche le relative fonti di finanziamento e da una relazione dell'Amministratore unico che illustri, tra l'altro, i collegamenti tra le attività programmate nell'esercizio e le previsioni economiche contenute nel bilancio; le scelte metodologiche adottate per la stima dei costi relativi alle attività da realizzare a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; le misure individuate per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali. Le previsioni economiche connesse alle attività commissionate dalla Regione Toscana devono essere coerenti con il piano di attività annuale con proiezione triennale approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3bis della LR 28/2008.

**b) Bilancio pre-consuntivo:** l'Amministratore unico trasmette entro il 15 settembre di ogni anno alla Regione Toscana un bilancio pre-consuntivo economico che tenga conto dei movimenti contabili fino al 31 agosto, proiettati fino alla fine dell'esercizio. Nell'ipotesi in cui dal pre-consuntivo emerga una possibile perdita di esercizio dovranno essere adottate misure atte a ripristinare l'equilibrio economico.

**c) Bilancio d'esercizio:** il bilancio d'esercizio, redatto secondo quanto disposto dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile e le disposizioni della DGR 496/2019 per le parti non in contrasto con le disposizioni del codice civile, è corredato da una relazione sulla gestione da parte dell'Amministratore unico che illustri tra l'altro anche la corrispondenza tra le attività realizzate nell'esercizio ed i valori economici e patrimoniali contenuti nel bilancio; i costi sostenuti per le attività realizzate a favore della Regione ed a favore di eventuali altri soggetti pubblici e privati; una rappresentazione a consuntivo dello stato di attuazione degli investimenti programmati; i risultati in termini di concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali

e dalle norme e indirizzi regionali e di miglioramento dell'efficienza nella gestione; nel caso di risultato di esercizio negativo, le misure per il raggiungimento del pareggio di bilancio.

Ai fini della conciliazione dei rapporti di debito e credito reciproci, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 lettera j), del D. Lgs. 118/2011 e per il consolidamento dei bilanci, Sviluppo Toscana trasmette alla Regione entro il 31 di dicembre di ogni anno le relazioni sulle prestazioni svolte ai fini di riceverne l'attestazione di regolare esecuzione da parte degli uffici regionali, presupposto quest'ultimo per l'emissione della fattura da parte della Società e per la conservazione a residuo dell'impegno da parte della Regione. La Società trasmette altresì alla Regione la situazione dei fondi ricevuti in gestione ai fini dell'erogazione a terzi beneficiari. Per ogni ulteriore aspetto relativo alle rendicontazioni si rinvia a quanto stabilito nella decisione n. 16/2017.

Sviluppo Toscana comunica, entro il mese di febbraio di ogni anno, alla Regione, nelle persone dei singoli RdA, l'elenco delle partite a credito ed a debito secondo il seguente schema:

Decreto regionale	Oggetto	Importo credito/debito	Numero e anno impegno/ numero e anno accertamento
-------------------	---------	---------------------------	--

Gli importi comunicati da Sviluppo Toscana e certificati dalla Regione sono asseverati dai rispettivi organi di revisione in tempo utile per l'adozione del Rendiconto regionale. La Nota Integrativa al bilancio di esercizio di Sviluppo Toscana fornisce chiara evidenza dei rapporti credito e/o debito con l'ente Regione. La Società si impegna a trasmettere ogni altra informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti della Regione, così come avviene per gli enti e le società partecipate dalla stessa Regione.

Ai fini della dimostrazione del rispetto delle procedure di trasparenza e concorrenza stabilite con i presenti indirizzi nonché di dare dimostrazione del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica così come derivanti dalle norme nazionali e dalle norme e indirizzi regionali, la relazione sulla gestione comprende in un'apposita sezione informazioni dettagliate riguardanti:

- 1) le procedure di trasparenza e pubblicità utilizzate in materia di reclutamento del personale ed incarichi;

- 2) le procedure ad evidenza pubblica espletate relativamente all'attività contrattuale;
- 3) la dimostrazione del rispetto degli indirizzi regionali e delle norme di finanza pubblica.

Sviluppo Toscana adotta un sistema di rendicontazione che consenta la verifica da parte della Regione Toscana della univocità di attribuzione di qualunque accadimento economico ad una o più fonti di copertura, anche ai fini del rispetto della disciplina degli Aiuti di Stato di cui al Reg. di Esenzione n. 651/2014.

#### **1.1) Indirizzi in merito all'applicazione dell'art. 11-bis, comma 3 del D.Lgs 118/2011**

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato della Regione, Sviluppo Toscana si considera come società controllata ai sensi dell'art. 11 quater del D.Lgs. 118/2011.

Sviluppo Toscana si impegna a trasmettere, nei tempi richiesti, ogni informazione necessaria ai fini del consolidamento dei conti da parte della Regione.

#### **1.2) Indirizzi in merito alle operazioni straordinarie**

Alla società in house Sviluppo Toscana S.p.a. si applica quanto previsto per gli enti dipendenti ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 65/2010 in merito alle operazioni di indebitamento, alle operazioni in derivati finanziari, alle operazioni di finanza di progetto quali il project financing, alle operazioni di assunzione di partecipazioni in società e agli atti di gestione straordinaria del patrimonio.

#### **1.3) Indirizzi in merito al piano delle attività**

Se nel corso dell'anno, per effetto di variazioni ai servizi e alle attività, il valore della produzione del Bilancio preventivo subisce variazioni per un importo complessivo in valore assoluto fino a 500.000,00 euro, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale, accompagnate da una relazione predisposta dall'amministratore unico contenente l'indicazione delle conseguenze che le stesse producono sull'equilibrio economico e patrimoniale della società. Nel caso in cui il valore della produzione superi anche cumulativamente la somma di 500.000,00 euro in valore assoluto, l'Amministratore Unico predispone la variazione al Bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa nonché al Piano di attività aggiornato e la trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione, corredata dal parere favorevole del collegio dei revisori.

#### **1.4)Indirizzi ai sensi dell'art. 19, c. 5 del D.Lgs. 175/2016**

Per l'anno 2021 e per il successivo triennio 2021-2023, si individuano le seguenti misure da applicare alla società Sviluppo Toscana Spa, in coerenza con le disposizioni delle società a controllo pubblico:

- a.** mantenere le spese di funzionamento e la spesa del personale allo stesso livello complessivo dell'esercizio precedente, fatta salva la possibilità di adottare soluzioni destinate a valorizzare la correlazione tra il personale e la relativa spesa e l'attività prodotta, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di bilancio;
- b.** non procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi, salvo presentazione di un piano di risanamento finanziario;
- c.** quantificare le risorse destinate alla contrattazione di secondo livello con riferimento ai risultati gestionali, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale;
- d.** adottare regolamenti che definiscano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi sanciti nel comma 3, dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2011 e di effettuare pubblicazione sul sito aziendale;
- e.** in materia di collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca, la spesa non dovrà superare il costo sostenuto per tali spese nell'esercizio 2016; la Giunta regionale può autorizzare preventivamente una maggiore spesa per gli incarichi di ricerca rispetto al suddetto limite, a condizione che l'Ente, nell'ambito della programmazione della sua attività indichi il maggior fabbisogno di spesa e le ragioni di questa maggiore esigenza di spesa, nel rispetto dei tetti di spesa previsti dalla normativa nazionale;
- f.** illustrare nella Relazione sul governo societario allegata al Bilancio l'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale; qualora dal programma di valutazione del rischio emerga uno stato di crisi aziendale, Sviluppo Toscana dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire l'aggravamento della situazione e porre in essere un idoneo piano di risanamento dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico;
- g.** evidenziare nella Relazione sulla gestione allegata al Bilancio le azioni intraprese e il raggiungimento degli obiettivi posti in forza dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016.

Nel caso in cui la società superi la spesa di personale di cui al punto **a**, nonché la spesa per collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca di cui al punto **e**, il risparmio che non è stato conseguito dovrà essere assicurato attraverso la riduzione dei costi totali di produzione di cui alla lettera B del conto economico dell'articolo 2425 del codice civile, come dettagliato nella DGR 751/2019.

## **2. Indirizzi sulla dotazione organica e il reclutamento del personale**

Gli indirizzi in ambito di dotazione organica e reclutamento del personale sono dettati, in coerenza con quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 175/2016 (concernente le "società in house" ed applicabile in via analogica) e dalla DGR n. 98/2019.

La Società, è tenuta a stabilire con propri provvedimenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità di cui all'art. 35 c. 3 del D.Lgs. 165/2001. Le procedure di reclutamento adottate dalla Società devono quindi essere conformi ai principi stabiliti in materia di concorsi pubblici e devono essere previamente regolamentate. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il sopra richiamato art. 35, c. 3. 2.1.

### **2.1. Dotazione organica**

La dotazione organica complessiva di cui alla Legge Regionale 21 maggio 2008, n. 28 e alla Delibera di Giunta Regionale n. 959 del 3 novembre 2014, così come modificata della Legge Regionale 11 maggio 2018 n.19 e dalle Deliberazioni n. 550 del 29 maggio 2018 e n. 1424 del 17 dicembre 2018, è definita complessivamente in numero 65 posti.

Il contingente di personale in servizio a tempo indeterminato ad oggi ammonta a 61 unità lavorative, a cui si potranno al massimo aggiungere, così come previsto dalla Deliberazione di Giunta n. 1424/2018, entro il 31 dicembre 2020, ulteriori 4 unità lavorative.

Per l'anno 2021 non sono previste ulteriori assunzioni a tempo indeterminato oltre alla sostituzione del personale che eventualmente cesserà durante l'anno nel rispetto della spesa potenziale massima della dotazione organica.

## **2.2. Trattamento di missione del personale**

Ove la normativa contrattuale del personale non preveda alcunché ovvero per gli aspetti non disciplinati (ad es. rimborso spese uso mezzo proprio) si fa riferimento alla disciplina prevista per il personale della Regione Toscana.

## **2.3. Reclutamento del personale**

La Società nell'anno 2021 è tenuta a stabilire, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e coerentemente con il perseguimento dei propri obiettivi di performance come definiti nel PQPO e nel Piano delle attività, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il sopracitato articolo 35, fermo restando eventuali processi di superamento del precariato nel rispetto della normativa vigente.

### **2.3.1. Personale a tempo indeterminato**

Il contingente di 61 unità di personale a tempo indeterminato è articolato come segue:

- n. 5 posti all'area Responsabili di Funzione/Area (livello trattamento economico 1°);
- n. 12 posti all'area Responsabile di Attività (livello trattamento economico 2°);
- n. 34 posti all'area "Istruttori" (livello trattamento economico 3°);
- n. 10 posti all'area "Istruttori" (livello trattamento economico 4°).

### **2.3.2. Personale a tempo determinato**

Il personale a tempo determinato ad oggi ammonta a 9 unità lavorative. La Società può effettuare nell'anno 2021 le assunzioni di personale a tempo determinato che non determinino incrementi di spesa per il bilancio della Società, in quanto interamente finanziate dall'Unione Europea, dallo Stato o da privati nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.

## **2.4. Collaborazioni**

Si dispone di non procedere all'attivazione di contratti co.co.co.

## **2.5. Indirizzi sulle politiche contrattuali**

Indirizzi sulle politiche contrattuali saranno impartiti dalla Giunta al momento nella fase contrattazione integrativa decentrata a livello aziendale.

## **3. Indirizzi sulla disciplina dell'attività contrattuale**

Sviluppo Toscana S.p.A. è tenuta al rispetto, sia della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i, in base al quale le società cd. "in house" sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) e s.m.i, in particolare all'art. 16. Pertanto, per le acquisizioni di servizi, forniture e lavori, è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; dovrà svolgere le procedure utilizzando il Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana (START), realizzato e messo a disposizione da Regione Toscana.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 192 (Regime speciale degli affidamenti in house) del D.Lgs. n. 50/2016, Regione Toscana ha provveduto all'iscrizione di Sviluppo Toscana S.p.A. nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie "società" in house istituito presso l'ANAC (Prot. n. 0013740, iscrizione formalizzata in data 08.05.2019).

Riguardo alle vigenti disposizioni regionali in materia di contratti pubblici, la L.R. 13 luglio 2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" ed i relativi "Regolamenti di attuazione" approvati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 27/05/2008 n. 30/R e del 7/08/2008 n. 45/R, continuano ad applicarsi limitatamente alle parti compatibili con l'impostazione del Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n. 50/2016.

## **4. Indirizzi sul sistema informativo**

La Regione e la Società definiscono concordemente, per mezzo dei protocolli organizzativi, i dati oggetto del sistema informativo. La Regione, attraverso la Direzione Generale Organizzazione e sistema informativo, cui è affidato il coordinamento dei sistemi informativi regionali, definisce d'intesa con la Società l'infrastruttura di acquisizione dati, di



elaborazione e di interoperabilità tra le strutture regionali e quelle della Società, al fine di assicurare il massimo della trasparenza dell'economicità e dell'integrazione allo svolgimento delle attività per il sistema informativo.

La Regione è titolare dei dati e delle relative elaborazioni contenuti nel sistema informativo.

Alla Regione deve essere garantito l'accesso al sistema informativo, così come la costante disponibilità della documentazione sul sistema informativo stesso, compreso ogni eventuale aggiornamento.

Il sistema informativo è adeguatamente protetto, anche garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al GDPR Regolamento (UE) 2016/679.

Il sistema informativo della Società deve conformarsi, nella progettazione, realizzazione e manutenzione, alle caratteristiche del sistema informativo regionale, entro il cui quadro tecnologico è necessario attivare o ricondurre tutti i processi informatici, telematici e informativi afferenti alla Pubblica Amministrazione regionale e, più in generale, alle relazioni tra PA, cittadini e imprese, come previsto dalla L.R. 1/2004 e dal Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, Progetto Progetto regionale 6 - AGENDA DIGITALE, BANDA ULTRA LARGA, SEMPLIFICAZIONE E COLLABORAZIONE, ed in particolare:

- ⦿ all'architettura generale di comunicazione RTRT;
- ⦿ al sistema regionale di Cooperazione Applicativa nodo nazionale SPC cfr. Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale aggiornato al decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 CAD) denominato CART;
- ⦿ al sistema regionale di sicurezza in rete denominato ARPA;
- ⦿ alle specifiche di interoperabilità ed accesso ai servizi RTRT tramite il Tuscany Internetworking eXchange denominato TIX;
- ⦿ alla certificazione di interoperabilità delle applicazioni su RTRT tramite il sistema denominato "e-Toscana compliance";
- ⦿ all'utilizzo nell'ambito del sistema informativo regionale di applicazioni con codice sorgente 'aperto' (c.d. applicazioni 'open source') rese disponibili alla comunità della rete tramite il sistema nazionale e regionale del 'riuso' (per quanto riguarda la Toscana tramite il catalogo regionale del 'riuso').
- ⦿ all'interoperabilità dei livelli applicativi, formalmente inserita (anche ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Codice delle Comunicazioni) nel quadro della standardizzazione nazionale ed europea denominato Sistema Pubblico di Connettività

(SPC), di cui il sistema RTRT è divenuto una parte integrata (a seguito della firma della specifica Convenzione tra CNIPA e Regione Toscana).

Il sistema informativo deve essere integrato con quello dell'audit di certificazione e di audit di Regione Toscana.

Ogni sistema informativo e/o applicazione di software implementati su qualsiasi piattaforma tecnologica in nome e per conto di Regione Toscana deve essere validato nelle specifiche componenti di interoperabilità applicativa e funzionale dal Settore regionale "Ufficio per la transizione al digitale. Infrastrutture e tecnologie per lo sviluppo della società dell'informazione."

Ogni sistema informativo sviluppato deve essere inoltre installato presso il TIX così come deve essere fatto il porting di tutti i sistemi esistenti. In particolare sarà gestito presso il TIX la Piattaforma Bandi utilizzata da Sviluppo Toscana dopo essere stata acquisita a riuso dalla Regione Piemonte, adattata alle esigenze della Toscana e già installata presso il TIX.

Il sistema informativo deve essere riportato nel registro trattamento dati prima dell'utilizzo e corredato del piano della qualità.

La gestione della Piattaforma sarà a cura di Sviluppo Toscana Spa in accordo con le competenti strutture regionali.

## **5. Indirizzi sulle modalità di trasmissione degli atti al controllo regionale**

L'Amministratore unico trasmette a ciascuna Direzione competente gli atti su cui deve essere espletato il controllo analogo ai sensi dell'art. 5 della Legge regionale 28/2008 modificata con L.R. 19/2018 e tenuto conto di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e dal D.Lgs. n. 175/2016, unitamente ad una relazione finale sull'attività svolta nel corso dell'esercizio.

## **6. Indirizzi sull'attuazione della normativa per la prevenzione della corruzione e la trasparenza**

La legge n. 190 del 2012 "*Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni*" individua espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo delle regioni e degli enti locali (art. 1, comma 60).

La Società Sviluppo Toscana è quindi tenuta all'attuazione della suddetta disciplina.

In proposito, la citata l.190/2012, come modificata dal d.lgs. 97/2016, al comma 2 bis dell'art. 1 ha disposto che il Piano nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo anche per gli enti di diritto privato controllati, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001 *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 8 novembre 2017 ha poi approvato in via definitiva la delibera n. 1134 *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* (che sostituisce la precedente determinazione 8/2015), dando così gli indirizzi applicativi della normativa agli enti controllati e partecipati dalle P.A..

Di seguito si riportano gli adempimenti a cui la Società è tenuta in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in osservanza delle disposizioni di legge (in particolare i decreti legislativi derivati dalla l. 190/2012) e secondo le indicazioni di ANAC.

### Prevenzione della corruzione

Le misure di prevenzione della corruzione vanno definite in relazione alle funzioni e alla specificità organizzativa dell'ente e devono fare riferimento a tutte le attività svolte. Le stesse vengono costantemente monitorate anche al fine del loro aggiornamento.

Il processo di individuazione delle misure si articola secondo le fasi che seguono:

1. *Programmazione delle misure*: le misure sono elaborate dal responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) in coordinamento con l'Organismo di vigilanza/organismo di controllo (di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001) che deve essere presente nell'ente, e adottate dall'organo di indirizzo di quest'ultimo.
2. *Individuazione e gestione dei rischi* - in base alle analisi del contesto e della realtà organizzativa, l'ente individua in quali aree si potrebbero verificare fatti corruttivi. In prima istanza si considerano le attività generali, tra cui quelle elencate dall'art. 1, comma 16 della l. 190/2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti,

sovvenzioni e finanziamenti, reclutamento e gestione del personale), a cui si aggiungono poi le aree specifiche individuate dall'ente, quali area dei controlli, area economico-finanziaria, relazioni esterne, gestione dei rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Dovrà essere individuata quindi una mappa delle aree e dei processi esposti a rischio corruzione e delle adeguate misure di prevenzione (generali e specifiche).

3. *Pubblicità delle misure*: alle misure deve essere data adeguata pubblicità sia all'interno dell'ente che all'esterno, con la pubblicazione nel sito web dello stesso ente.

4. *Monitoraggio* – L'ente individua le modalità, le tecniche, e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificando ruoli e responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

5. *Sistema dei controlli* - La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con un sistema di controllo interno.

La società ogni anno, secondo le indicazioni ANAC, deve pubblicare una relazione con i risultati dell'attività di prevenzione.

La nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è obbligatoria. Il RPCT è nominato dall'organo di indirizzo e la sua nomina è trasmessa all'ANAC.

Ulteriori adempimenti:

-adozione di un codice di comportamento del personale (art. 54 del d.lgs. 165/2001) avente la finalità in particolare di assicurare la prevenzione dei fenomeni di corruzione nell'ente, che preveda un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione, connessi a un sistema per la raccolta delle segnalazioni relative alle violazioni del codice;

-osservanza delle norme previste per attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (art. 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001): adozione delle misure necessarie volte a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di amministrazioni pubbliche nei confronti dell'ente stesso;

- formazione in materia di prevenzione della corruzione;
- tutela del dipendente che segnala illeciti, ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001, mediante l'adozione di misure idonee a incoraggiare il dipendente a denunciare illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione in poi, e assicurando la trasparenza dell'iter di segnalazione;
- rotazione delle figure preposte alla gestione dei processi più esposti al rischio corruzione o, in alternativa, distinzione delle funzioni tra i diversi compiti di istruttoria, adozione delle decisioni, attuazione delle decisioni, effettuazione delle verifiche.

### Trasparenza

Gli adempimenti in materia di trasparenza sono previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.), nel cui ambito di applicazione rientrano anche le società in controllo pubblico.

I dati, i documenti e le informazioni da pubblicare in una sezione denominata "Società trasparente" sono indicati nell'allegato 1) della delibera ANAC 1134/2017, a cui si fa espresso rinvio.

Si evidenzia inoltre che le modifiche apportate al d.lgs. 33/2013 dal d.lgs. 97/2016 hanno aperto la libertà di accesso di chiunque ai dati ed ai documenti detenuti anche dagli enti di diritto privato in controllo pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti tramite l'esercizio dell'accesso civico semplice e dell'accesso generalizzato (si vedano art. 5 del d.lgs. 33/2013 e per le esclusioni ed i limiti l'art. 5 bis dello stesso decreto legislativo).

A tale proposito gli enti applicano le linee guida ANAC (delibera n. 1309 del 2016).

### Ulteriori adempimenti in materia di trasparenza:

Il d.lgs. 175/2016 introduce con l'art. 19 specifici obblighi di pubblicazione per le società a controllo pubblico:

- pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza,

pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

-provvedimenti delle amministrazioni socie pubbliche che fissano gli obiettivi specifici annuali e pluriennali sulle spese di funzionamento compreso quelle del personale;

-provvedimenti con i quali le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi sulle spese di funzionamento fissate dalle P.A.

In caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al richiamato art 19 del d.lgs. 175/2016 è fatto divieto di erogare somme da parte della Regione alla Società (art. 22 comma 4 D.Lgs. 33/2013), ad esclusione dei pagamenti che l'amministrazione è tenuta ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in proprio favore.

Lo stesso divieto di erogare somme si applica a seguito della mancata pubblicazione o incompleta dei dati di cui all'art. 22 d.lgs. 33/2013 nel sito dell'Amministrazione regionale, ma solo nel caso in cui la mancata pubblicazione sia stata causata dalla mancata comunicazione degli stessi da parte della Società e quando i dati stessi non siano già in possesso dell'amministrazione regionale.

Secondo quanto previsto dalla legge 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) all'art. 1, commi 125-129 (obblighi di trasparenza e pubblicità), come sostituito dall'art. 35, comma 1, d.l. 34/2019, a partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile pubblicano nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, salvo che l'importo sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Si rinvia alla normativa citata per la relativa disciplina.

**7. Indirizzi per la predisposizione del Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa (PQPO) e per la definizione degli obiettivi dell'amministratore unico ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo 3bis della legge regionale n. 28/2008.**

Il PQPO viene predisposto dall'Amministratore Unico sentita la struttura regionale responsabile del controllo analogo sulla società, al fine di garantire la necessaria

coerenza degli obiettivi da inserire nel Piano con la strategia regionale complessiva prevista per l'anno. Il documento, pur essendo annuale, ha una proiezione triennale data dall'esplicitazione dei valori target dei vari indicatori per i successivi due anni (oltre a quello di riferimento).

Il PQPO viene predisposto con riferimento al modello adottato dalla Giunta Regionale e dagli enti dipendenti. In particolare si definiscono, di seguito, alcune indicazioni operative.

<b>Individuazione degli indicatori</b>	Preferibilmente espressi in termini percentuali (numero/numero), per garantire la confrontabilità spaziale/temporale)
<b>Indicazione del valore iniziale</b>	Il valore iniziale dovrebbe, tendenzialmente, essere sempre presente. E' plausibile l'assenza del valore iniziale per gli indicatori "nuovi" e/o per gli indicatori procedurali per i quali dovrà essere predisposto un idoneo cronoprogramma
<b>Fissazione del valore target</b>	Necessario indicare, laddove possibile, valori target misurabili oggettivamente e che non si prestino ad interpretazioni discrezionali circa il loro raggiungimento
<b>Pesatura percentuale degli obiettivi</b>	La pesatura gradua l'importanza dell'obiettivo. La somma dei pesi associati ai vari obiettivi sarà riassunta in un totale posto in fondo alla scheda-obiettivo che dovrà essere pari al 100%
<b>Note</b>	Nella colonna "Note" oltre a fornire un'eventuale e sintetica specifica circa i connotati dell'obiettivo/indicatore verrà esplicitata la presenza di possibili valori benchmark
<b>Responsabile attuazione</b>	Il Responsabile dell'attuazione è la struttura che svolge la funzione di referente per il buon andamento e la realizzazione dell'obiettivo/fase dello stesso e che ragguaglierà l'Amministratore Unico (ove diverso dallo stesso, ovviamente) circa

	lo stato di realizzazione
<b>Collegamento con DEFR 2021</b>	Dovrà essere reso esplicito, tramite l'indicazione del progetto di riferimento, l'eventuale legame di discendenza con il Documento di Economia e Finanza Regionale per il 2021
<b>Cronoprogramma per indicatori procedurali</b>	Sarà necessario provvedere all'implementazione di adeguati cronoprogrammi per la realizzazione degli indicatori procedurali (temporali), in modo da consentire di rilevarne con maggiore oggettività il conseguimento. Si veda la scheda (già in uso) adottata con riferimento al documento della Giunta Regionale.

Tendenzialmente il numero di obiettivi dovrebbe essere compreso tra 7 e 15, con un numero complessivo di indicatori che oscilla tra 10 e 30.

Tra gli obiettivi da inserire nel PQPO 2021 della società e su cui verrà misurata e valutata la performance dell'Amministratore Unico dovrà essere conferita, stante la sua particolare rilevanza strategica, massima priorità ed una rilevante pesatura a quello relativo al pieno raggiungimento del target di spesa certificata sulle risorse europee.

Si ricorda come, ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 ter della legge regionale n. 28/2008, l'Amministratore Unico sia tenuto a trasmettere alla Giunta Regionale il PQPO 2021 della società entro il prossimo 30/11/2020 per i conseguenti adempimenti. L'Amministratore Unico avrà, inoltre, cura di trasmettere, entro la fine del mese successivo alla conclusione di ogni semestre, alla struttura regionale responsabile del controllo analogo, il monitoraggio circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel PQPO dal quale sia possibile evincere il valore conseguito dagli indicatori anche mediante una breve descrizione sullo "stato dell'arte" della realizzazione di ogni risultato atteso.



## **8. Indirizzi per la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società**

Si confermano gli indirizzi dati per il 2020, con necessità di perseguire la valorizzazione del patrimonio immobiliare della società attraverso l'efficiente utilizzo diretto, ed anche attraverso forme di alienazione. La valorizzazione, in caso di impossibilità di alienazione, può essere perseguita con tutti gli altri strumenti gestionali previsti dalla LR 77/2004 e dal Regolamento approvato con DPGR 61/2005.

Si conferma inoltre tra gli obiettivi per il 2021, così come previsto dall'articolo 19 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40, il completamento e gestione del progetto concernente il "Centro Ricerca e Alta Formazione s.r.l." di Prato (ex C.R.E.A.F.), per la cui valorizzazione la società può adottare anche la formula del "Rent to Buy" di cui all'art. 23 della L. 164/2014, a cui consegua la vendita di porzioni del complesso immobiliare entro un termine temporale determinato tra un minimo di 5 ed un massimo di 10 anni dalla data di sottoscrizione del contratto stesso di "Rent to Buy".

In riferimento all'obiettivo perseguito dalla Regione Toscana tramite Sviluppo Toscana di completamento e gestione dell'immobile ex C.R.E.A.F., la stabilità dell'operazione è determinata in 5 anni e si intende decorrere dalla data di messa a disposizione di almeno una porzione di immobile a favore del primo affittuario.

## **9. Indirizzi agli enti dipendenti e agli organismi in house in materia di assunzione di impegni interistituzionali.**

Qualora sia già previsto da parte di Sviluppo Toscana, al momento della redazione del piano di attività annuale, lo svolgimento di progetti interistituzionali che comportino la sottoscrizione di atti con cui si assumono impegni da parte della società nei confronti di altre amministrazioni, tali atti devono essere opportunamente segnalati nel piano di attività. Qualora l'esigenza di svolgere le richiamate attività emerga in corso d'anno, successivamente all'approvazione del piano di attività da parte della Giunta Regionale, l'organo di direzione di Sviluppo Toscana deve darne comunicazione alla direzione di riferimento e la sottoscrizione del relativo impegno potrà essere effettuata esclusivamente previa autorizzazione della Giunta regionale a modificare il piano di attività. (Decisione n.3 del 15/10/2018).